



# Città di Corridonia

Provincia di Macerata

SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.  
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

Ordinanza n. 163 del 24 LUG 2019

Protocollo n. 18203

## IL SINDACO

- Premesso che dal 25.07.2019 al 04.08.2019, in Via Del Lavoro nei pressi della Chiesa della Sacra Famiglia e della Pista di Pattinaggio, viene organizzata la “22<sup>a</sup> Sagra della Pizza e della Birra”, in occasione della quale verrà effettuata la somministrazione di alimenti e bevande;
- Ritenuto plausibile che la manifestazione suddetta richiamerà un considerevole numero di persone, quindi per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, è doveroso disporre tutte le attività in modo tale da evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;
- Dato atto che per tale evento verranno usate bottiglie e bicchieri, nonché piatti e vassoi, che potranno essere abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura qualora fossero in vetro, coccio o altri materiali simili, un pericolo per l'incolumità degli avventori ed una situazione di degrado del patrimonio pubblico e visitatori;
- Vista la Legge Regionale n. 27/2009 “Testo Unico al Commercio”;
- Vista la Legge n. 287/1981 “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. “Testo Unico di Pubblica sicurezza”;
- Vista la circolare del Ministero degli Interni n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- Vista la circolare della Prefettura di Macerata, del 08.06.2017, “Pubbliche manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'“incolumità delle persone”;
- Viste le successive circolari del Ministero dell'Interno, in particolare la n.11001/1/110 del 18.07.2018, relativa a “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;
- Vista la relazione, a firma del Tecnico incaricato, inerente i dispositivi e le misure strutturali adottate a salvaguardia dell'incolumità delle persone in occasione di tale pubblico evento;
- Visto l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce esclusivamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

## ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dal 25.07.2019 al 04.08.2019, sia vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine, così come gli alimenti in contenitori di terraglia, da parte di tutti i preposti ed autorizzati a tale attività nel Piazzale adiacente la “Chiesa della Sacra Famiglia” e nelle vie interessate dall'evento; la somministrazione deve avvenire in bicchieri e piatti di carta.

Viene vietato, inoltre, di consumare nonché di abbandonare, in luogo pubblico, bevande e/o alimenti di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale o piatti in terraglia ed altri contenitori in lega metallica, come “lattine”.

Resta ferma la facoltà di vendere per asporto le bevande o gli alimenti, in contenitori di carta e se trattasi di bottiglie, in tal caso dovranno essere realizzate di materiale plastico e dovrà essere tolto il tappo.



# Città di Corridonia

Provincia di Macerata

SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.  
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

## DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Corridonia, venga pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa tramite P.E.C. a:

1. Presidente dell'Associazione C.R.A.Z.I., Sig. Vipera Enzo;
2. Prefetto - c/o Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Macerata;
3. Comando di Polizia Locale;
4. Comando Stazione Carabinieri di Corridonia;
5. Questura di Macerata.

Il Presidente dell' "Associazione C.R.A.Z.I.", Sig. Vipera Enzo, è incaricato di far rispettare agli avventori e rendere noto agli esercizi commerciali ambulanti, a quelli di somministrazione ed alle eventuali altre attività autorizzate alla vendita sul suolo pubblico, la presente ordinanza, attraverso i mezzi e con modi che riterrà più opportuni, purché adatti allo scopo.

## INFORMA

salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, vengono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nei seguenti modi:

- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T. A. R. Marche nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- b. entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti, del D. P. R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO

Paolo Cartechini  
*Paolo Cartechini*

GC/mm